



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
175/2016 E S.M.I.**

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIGALA FULGOSI FILIPPO - Presidente	Giust.
2. ANTIGLIO FRANCESCO - Consigliere	Sì
3. CAGNOLI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
4. CORGHI TIZIANO - Consigliere	Sì
5. CUCCHI ANNA DOMENICA - Consigliere	Sì
6. ERCOLE SHARON - Consigliere	Giust.
7. GIOIRA WALTER - Consigliere	Sì
8. KREGAR MARCO ANTONIO - Consigliere	Giust.
9. MASSIMO FERMO - Consigliere	Sì
10. OTTONE ALBERTO - Consigliere	Sì
11. TAVERNA CAMILLA - Consigliere	Giust.
12. ZANOLI GRETA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Di Nuzzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. CAGNOLI GIOVANNI nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica sono i medesimi quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

Tutto ciò premesso ne consegue che:

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Ricordato che la razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) TUSPP, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

Ricordato che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 del TUSPP impone la dismissione:

- a) delle partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- c) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- d) delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento;
- g) qualora sia necessario aggregare società che esercitano attività consentite all'art. 4;

infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del TUSPP;

Considerato inoltre che:

- la Legge 145/2018 art. 1 comma 723 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-ter) ha prorogato la sospensione *“anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”*;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 in data 26.09.2017 con la quale si era provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19.09.2016 n. 175 e la successiva deliberazione n. 28 in data 25.09.2018 per la conclusione del procedimento di revisione straordinaria;

Ricordato che la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2020 è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 43 in data 23.12.2021;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Controllo Piemonte n. 16/22.12.2021 depositata in Segreteria in data 24.12.2021 ed in pari data trasmessa al Comune di Ornavasso con cui la predetta Sezione ha accertato *la ricorrenza dei presupposti di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell'art. 20 Dlgs n. 175 del 2016, come emerge dalla deliberazione consiliare n. 49 del 29 dicembre 2020 in relazione alla partecipazione societaria nella Stagalo Energia s.r.l.*;

Preso atto della ricognizione delle società partecipate dal Comune di Ornavasso alla data del 31.12.2021 come dettagliato nella “Relazione annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate” contenente le informazioni organizzative-strutturali e contabili delle società partecipate alla data del 31.12.2021 - allegata al presente atto sotto la lett. A per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la allegata relazione tecnica ricognitiva della partecipazione societaria nella Stagalo Energia Srl redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari - allegata al presente atto sotto la lett. B per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la relazione del Vicesindaco con cui viene data puntuale motivazione in ordine al mantenimento senza interventi della partecipazione societaria nella Stagalo Energia Srl - allegata al presente atto sotto la lett. C per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere del Revisore dei Conti dott.ssa Paola Mutazzi in data 17 dicembre 2022 - allegato D;

Dato atto della lettura ed illustrazione da parte del ViceSindaco della documentazione allegata;

Ritenute sussistenti esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa puntualmente definite nella relazione allegato C, che inducono a mantenere l'assetto delle partecipazioni senza interventi con particolare riferimento alla partecipazione Stagalo Energia SRL;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti responsabili di servizio espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui costituiscono motivazione ai sensi della legge 241/1990;
- 2) Di approvare la “Relazione annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate” allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente le informazioni organizzative, strutturali e contabili delle società partecipate dal Comune di Ornavasso alla data del 31.12.2021 allegato lett. A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) Di prendere atto delle Relazioni del Responsabile dei servizi Finanziari e del Vicesindaco rispettivamente allegati B e C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di prendere atto del parere del Revisore Conti dott.ssa Paola Mutazzi in data 17 dicembre 2022 - allegato D parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) Di disporre il mantenimento senza interventi delle partecipazioni tutte descritte nella relazione di cui all'allegato A;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'articolo 20 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- 7) Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti n. 8 favorevoli su n. 8 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di concludere il procedimento in oggetto.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
CAGNOLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Giulia Di Nuzzo
